

***SOCIETA' CANOTTIERI ICHNUSA***  
***ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA***  
***CAGLIARI***

***STATUTO SOCIALE***



**Aggiornato alle modifiche dell'art.90 legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla legge 128/2004, nonché alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 17/7/2004**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

1. Si è costituita in Cagliari il 1° Agosto 1891 la “SOCIETA’ CANOTTIERI ICHNUSA”, che dalla data del 29 Aprile 1956 ha ripreso la denominazione originaria.  
Dalla data del 14 Settembre 2005 la Società, ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni userà nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni rivolte al pubblico la locuzione “Società Canottieri Ichnusa – Associazione Dilettantistica”
2. L’Associazione ha sede in Cagliari, Calata dei Trinitari n 14.

**Art. 2 - FINALITA’**

1. Scopo dell’Associazione è quello della diffusione della conoscenza e della pratica, agonistica e amatoriale, prevalentemente delle attività marinare, con particolare riguardo al canottaggio, alla canoa, alla vela, alla pesca sportiva.
2. Nei limiti delle proprie competenze e disponibilità di strutture e attrezzature, l’Associazione estenderà i suoi compiti anche a favore dei portatori di handicap e curerà le attività di carattere culturale (attraverso conferenze, proiezioni, dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento, collaborazione con scuole ed enti interessati) maggiormente connesse alle discipline sportive di cui al comma precedente e alla salvaguardia dell’ambiente in cui tali discipline vengono praticate.
3. L’attività agonistica è praticata a livello dilettantistico.
4. L’Associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività politica o religiosa.
5. L’Associazione si affilia, per ciascuna delle discipline sportive praticate dai suoi tesserati, alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, delle quali accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari, così come parimenti accetta le norme e le direttive del CONI cui le citate Federazioni Sportive Nazionali fanno capo.

**Art. 3 - ANNO SOCIALE E FINANZIARIO –  
RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

- 1 L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2 Entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente, nonché il rendiconto preventivo relativo alla attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.

**Art. 4 - IMPIEGO DI AVANZI DI GESTIONE**

1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

**Art. 5 - BANDIERA SOCIALE**

La bandiera della Società è formata da un drappo bleu marin, portante all'angolo superiore di sinistra la stella d'Italia in bianco e, nel centro di questa, lo stemma sardo. I nastri bianchi porteranno la scritta "SOCIETA' CANOTTIERI ICHNUSA".

**Art. 6 - CATEGORIE DEI SOCI**

1. I soci si distinguono in:
  - a) Soci Ordinari; b) Soci Juniores; c) Soci Onorari;
2. Soci Ordinari: sono quelli che abbiano compiuto il 18° anno di età e la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
3. Soci Juniores: sono quelli che abbiano compiuto i dieci anni e non superato i diciotto. Il Socio Junior, al compimento del diciottesimo anno, per diventare Socio Ordinario con tutti gli obblighi e i diritti conseguenti al nuovo status, deve presentare domanda con le stesse modalità richieste per i Soci Ordinari; è comunque esentato dal pagamento della tassa di iscrizione.
4. Soci Onorari: sono quei cittadini italiani o stranieri che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto nelle Assemblee. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto, con le sole limitazioni indicate nei successivi articoli 11, comma 1°, lettera a), e 43, a tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e di eventuali altre obbligazioni pecuniarie..

**Art. 8 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

1. Per essere ammesso a far parte dell'Associazione in qualità di Socio Ordinario occorre farne domanda scritta su apposito stampato al Consiglio Direttivo. La domanda deve essere corredata dalla firma di due Soci Ordinari ed essere esposta all'Albo Sociale almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio che deve esaminarla.
2. Per essere ammesso a far parte dell'Associazione in qualità di Socio Junior occorre farne domanda scritta con le stesse modalità richieste per l'ammissione dei Soci Ordinari e inoltre accludere alla domanda l'apposito stampato firmato dai genitori o da chi ne fa le veci.
3. Ciascun Socio ha facoltà di segnalare al Consiglio Direttivo, indicandone i motivi, il suo non gradimento all'ammissione di un nuovo Socio.
4. Il giudizio sulle domande di ammissione spetta comunque al Consiglio Direttivo e non è sindacabile.

**Art. 9 - TASSE DI AMMISSIONE E QUOTE DI FREQUENZA**

1. I Soci Ordinari devono pagare una tassa di ammissione ed una quota di frequenza stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo all'inizio della sua gestione.
2. Per i Soci Juniores possono essere stabilite tasse e quote ridotte.
3. Gli atleti provenienti da altra Associazione, regolarmente affiliata ad una delle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società Canottieri Ichnusa è affiliata e che intendano farne parte in qualità di Soci Ordinari o Juniores, sono esclusi dal pagamento della tassa di ammissione.
4. E' vietato il trasferimento a qualsiasi titolo della tassa di iscrizione e delle quote sociali; è parimenti esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Art. 10 - COLLOCAZIONE IN CONGEDO**

1. Il Socio Ordinario che per motivi straordinari è impossibilitato a partecipare alla vita sociale per un periodo superiore ai sei mesi, potrà chiedere di essere collocato in congedo mediante comunicazione scritta, diretta al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla quota di due mensilità.  
Alla cessazione dell'impedimento dovrà darne avviso al Consiglio Direttivo, che valuterà circa la sua riammissione.
2. Il Socio che non ottempera alle prescrizioni suddette verrà considerato dimissionario.

**Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI**

1. I Soci Ordinari hanno diritto:
  - a) di intervenire a tutte le riunioni dell'Associazione, ed in particolare alle Assemblee dei Soci, e di discutere e deliberare intorno agli oggetti posti all'ordine del giorno in conformità a quanto disposto dall'art. 18;  
perché possa però esercitare il diritto di voto è necessario che il Socio rivesta tale qualifica da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione di ciascuna Assemblea.
  - b) di prendere parte a tutti i trattenimenti offerti dall'Associazione nonché alle attività culturali da essa organizzate.
  - c) di prendere parte alle esercitazioni sportive secondo i turni e le norme fissati nell'apposito Regolamento.
  - d) di esaminare in qualunque tempo, previa richiesta al Presidente, tutte le carte ed i libri sia contabili che amministrativi, dell'Associazione, eccettuato il Registro Verbali del Consiglio Direttivo.
2. I Soci Juniores hanno tutti i diritti di cui godono i Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto nelle delibere assembleari e di quello di cui al punto d) del comma precedente; essi, inoltre, non sono eleggibili ad alcuna delle cariche sociali.
3. I Soci Onorari possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Associazione, nonché a tutte le iniziative di carattere conviviale o culturale da essa organizzate; non sono però eleggibili ad alcuna delle cariche sociali.
4. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo i Soci hanno il diritto di appellarsi al

giudizio del Collegio dei Probiviri, mediante ricorso scritto che deve pervenire a detto Collegio, a pena di decadenza, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data della comunicazione o dell'affissione della deliberazione da impugnare, a seconda che trattisi di provvedimento di carattere personale o generale.

5. I Soci possono far pervenire al Consiglio proposte o reclami, sui quali il Consiglio deciderà entro i limiti delle sue attribuzioni, comunicandone il risultato agli interessati.
6. I Soci possono altresì far inserire specifici argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea purché la richiesta, indirizzata con congruo anticipo al Consiglio Direttivo, sia sottoscritta da almeno cinque Soci.
7. Ciascun Socio avente diritto a voto può essere portatore di un massimo di due deleghe.

**Art. 12 - DOVERI DEI SOCI**

1. Sono doveri dei Soci il pagamento anticipato delle quote spettanti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e l'osservanza dello Statuto Sociale, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dello Statuto del CONI e degli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'Associazione risulta affiliata..
2. Il Socio che contravvenga all'osservanza dei doveri di cui al comma precedente o alla normativa Federale della disciplina sportiva praticata, o si renda comunque responsabile di scorrettezze sportive o disciplinari o di comportamenti non conformi alla dignità e ai doveri di Socio, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per i provvedimenti del caso.
3. Nei casi più gravi, qualora debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il Socio da ogni attività sociale per il periodo antecedente la propria delibera definitiva..

**Art. 13 - MANCATO PAGAMENTO: CONSEGUENZE**

1. Il Socio che senza un giustificato motivo sia in arretrato da oltre due mesi nel pagamento delle quote dovute e non si metta in regola entro dieci giorni dall'avviso dell'Economo-Cassiere, sarà senz'altro considerato dimissionario, ferma restando l'obbligazione pecuniaria per le mensilità non pagate.
2. La relativa deliberazione verrà affissa all'Albo Sociale.
3. Il Socio verrà altresì ritenuto dimissionario ove non provveda in termini al risarcimento dei danni eventualmente arrecati al materiale sociale, in conformità alle norme sancite dal Regolamento.

**Art. 14 - OSPITI**

Le persone che siano invitate nella Sede sociale dovranno essere presentate ad un membro del Consiglio Direttivo.

**Art. 15 - ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea Generale di Soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Collegio dei Revisori;
  - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli organi elettivi sono liberamente eleggibili.

**Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari in regola con tutte le obbligazioni sociali, di qualsiasi natura.
2. L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria elettiva, Ordinaria non elettiva, Straordinaria.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il primo trimestre di ogni anno sociale e finanziario
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente (o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente) o per sua iniziativa oppure su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta della maggioranza dei Soci aventi diritto a voto e in regola con tutte le obbligazioni sociali, di qualsiasi natura; in caso di convocazione su richiesta l'Assemblea deve svolgersi non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della domanda e non prima di quindici giorni dalla convocazione dei Soci.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, anche in caso di decadenza anticipata, rispetto alla scadenza biennale del mandato, del Presidente del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dai successivi articoli 25, 26 e 28 del presente Statuto.
6. Per la partecipazione alle Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, i Soci devono essere convocati a domicilio, per posta ordinaria, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea; farà comunque fede l'avviso che nello stesso termine verrà affisso, e vi rimarrà fino allo svolgimento dell'Assemblea, all'albo sociale.; sia le convocazioni ai Soci che l'avviso all'albo devono contenere l'ordine del giorno da sottoporsi all'esame e alle deliberazioni dell'Assemblea.  
In caso di inosservanza delle sovrastabilite prescrizioni le deliberazioni possono essere dichiarate nulle dal Collegio dei Probiviri, cui dovrà presentarsi ricorso scritto nel termine di giorni quindici dalla data della deliberazione impugnata, a pena di decadenza.
7. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare anche i Soci Juniores e quelli Onorari, ma i soli Soci Ordinari hanno voto deliberativo.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto [confronta art. 21, comma 1°, codice civile].

**Art. 17 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea, se elettiva, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea la quale provvederà, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della Associazione o da chi ne fa le veci, e da almeno quattro scrutatori), che può essere eletto per voto palese o per acclamazione.
2. Le Assemblee non elettive sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio; ove due consiglieri avessero pari anzianità come Socio, la presidenza dell'Assemblea verrà assunta dal più anziano di età fra i due.

**Art. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Ordinaria elettiva:
  - a) - elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
    - elegge, con votazioni separate, il Presidente e gli altri membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti;
    - elegge il Collegio dei Proviviri.
  - b) delibera, nei limiti delle norme societarie, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Ordinaria non elettiva:
  - a) discute ed approva la relazione tecnico-morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso e sui programmi dell'attività da svolgere;
  - b) discute ed approva annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
  - c) discute ed approva l'ammontare della tassa d'ammissione e delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo all'inizio annuale della gestione.
3. L'Assemblea Straordinaria:
  - a) delibera: sulle modifiche dello Statuto; sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; su casi di gravi irregolarità amministrative riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposti alla sua valutazione; sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
  - c) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza verificatesi prima della scadenza del mandato biennale, il Presidente del Consiglio Direttivo ed i membri del Consiglio Direttivo decaduto, nonché, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione dei Consiglieri con i primi dei non eletti –secondo quanto previsto dall'art.26, comma 2° del presente Statuto-, i membri del Consiglio Direttivo;
  - d) può essere convocata, previo rispetto delle modalità e delle procedure richieste per la sua validità, anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria.

**Art. 19 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE  
DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Salvo quanto previsto circa le proposte di modifica allo Statuto (Art. 47) e di scioglimento dell'Associazione (Art. 46), l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria (elettiva e non elettiva) che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della maggioranza dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto.

**Art. 20 - VALIDITA' DELLE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA**

- 1 Salvo quanto previsto circa le proposte di modifica allo Statuto (Art. 47) e di scioglimento dell'Associazione (Art. 46), l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria (elettiva e non elettiva) che Straordinaria, delibera validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
- 2 Le delibere dell'Assemblea devono essere rese pubbliche mediante affissione all'albo sociale entro una settimana dalla loro approvazione, e per la durata di una settimana.

**Art. 21 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
COMPOSIZIONE, ATTRIBUZIONI E DURATA**

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattordici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, con votazioni separate e successive, tra i Soci Ordinari.
2. Il Consiglio Direttivo è preposto alla direzione e all'amministrazione dell'Associazione, dura in carica un biennio e i suoi membri possono essere rieletti.

**Art. 22 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
INCARICHI**

- 1 Il Consiglio Direttivo, fatte salve le attribuzioni generali di cui al 2° comma dell'art.21 e le competenze più specificamente indicate al successivo art.24 del presente Statuto e ad esso spettanti nel suo complesso, provvede con votazione, in occasione della sua prima riunione, a ripartire tra i suoi membri i seguenti incarichi particolari:  
Vicepresidente; Segretario; Economo-Cassiere; Direttore Sportivo; Direttore dei Locali; Direttore del Circolo; Direttore del Pontile; Addetto Stampa, Propaganda e Attività Culturali.
- 2 I Consiglieri investiti degli incarichi sopra specificati formano un Comitato Esecutivo, le cui proposte e decisioni, fatta salva l'autonomia operativa nell'ambito delle funzioni proprie di ciascuno dei suoi membri, così come precisato nei successivi articoli da 29 a 35, vanno portate, per i casi di particolare rilievo soprattutto in tema di impegno finanziario, all'esame e all'approvazione dell'intero Consiglio Direttivo.

**Art. 23 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
CONVOCAZIONE; VALIDITA' DELLA  
COSTITUZIONE E DELLE DELIBERE**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce:
  - a) quando il Presidente lo ritenga opportuno, in relazione alle materie di competenza;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta scritta da almeno cinque Consiglieri.
2. La convocazione del Consiglio deve contenere l'elencazione delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno otto Consiglieri.  
Funge da Segretario il Segretario dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a

ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
6. Il voto dei membri del Consiglio Direttivo non è delegabile e le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo quanto disposto dall'Art.41, comma 3°, del presente Statuto.

**Art. 24 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
COMPETENZE**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; ne dirige e sovrintende l'attività; approva i programmi in conformità delle direttive scaturite dall'Assemblea dei Soci e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) realizza i fini di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
  - b) elegge al suo interno un Comitato Esecutivo tra i cui componenti vengono ripartiti gli incarichi specificati all'art.22 del presente Statuto;
  - c) redige i Regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emana qualsiasi normativa ritenuta opportuna per il buon funzionamento della Società;
  - d) esamina e sottoscrive il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale predisposti dall'Economo-Cassiere;
  - e) redige la relazione tecnico-morale sull'attività dell'anno trascorso e sui programmi della attività da svolgere da portare alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
  - f) propone annualmente all'Assemblea Ordinaria l'importo delle quote associative per le diverse categorie di Soci e ne fissa le modalità di pagamento;
  - g) decide in maniera insindacabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Soci.
  - h) è competente a giudicare su tutte le infrazioni commesse dai Soci e a comminare le sanzioni disciplinari previste dal successivo art.42.
2. Il Consiglio Direttivo non può contrarre a nome dell'Associazione alcuna obbligazione impegnativa oltre il biennio in carica od eccedente il bilancio senza averne avuto preventiva e regolare autorizzazione o mandato dall'Assemblea.

**Art. 25 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
DECADENZA**

1. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, che dovrà tenersi non oltre il trentesimo giorno dal verificarsi dell'evento e non prima di quindici giorni dalla convocazione dei Soci.
2. Le dimissioni che originano la decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo sono irrevocabili.

**Art. 26 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
INTEGRAZIONE**

1. In ogni caso di dimissione dei Consiglieri in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria di Soci, con le modalità e i termini stabiliti al 1° comma del precedente articolo perché provveda all'elezione dei Consiglieri necessari ad integrare il Consiglio Direttivo..

**Art. 27 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:  
ASSENZE INGIUSTIFICATE ALLE RIUNIONI**

Qualora un Consigliere non intervenga, senza un giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, verrà considerato dimissionario e si provvederà all'integrazione secondo quanto disposto nell'articolo precedente.

**Art. 28 - IL PRESIDENTE:  
ATTRIBUZIONI E DECADENZA**

1. Il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
  - b) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni dello Statuto e dei Regolamenti o quando lo ritenga opportuno entro i limiti delle sue attribuzioni;
  - c) dirige le discussioni del Consiglio e dell'Assemblea (tranne che in caso di Assemblea Elettiva);
  - d) fa emettere i mandati di pagamento
  - e) vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea;
  - f) firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione;
  - g) sovrintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato;
  - h) firma il preventivo ed il rendiconto annuale nonché, insieme con i componenti del Consiglio Direttivo, la relazione annuale tecnico-morale sull'attività dell'anno trascorso e sui programmi dell'attività da svolgere da presentare all'Assemblea;
  - i) dichiara aperte le Assemblee;
  - l) può adottare, nei casi di estrema urgenza e necessità, i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi all'Associazione, con l'obbligo di sottoporli al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
2. In caso di dimissioni del Presidente, questi rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione, con le modalità e i termini stabiliti al 1° comma del precedente art.25, dell'Assemblea Straordinaria che dovrà eleggere il nuovo Presidente.
3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata e tenuta dal Vicepresidente già incaricato della reggenza temporanea.
4. La cessazione dalla carica di Presidente, per decadenza o altro motivo, non comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

**Art. 29 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento; se l'impedimento è definitivo provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria con le modalità e i termini stabiliti al 1° comma del precedente art. 25; ove il Vicepresidente sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce il Consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio; a parità di anzianità di iscrizione le mansioni sono attribuite al Consigliere più anziano di età.

**Art. 30 - IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario:
  - a) interviene a tutte le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, ne redige i processi verbali e li sottoscrive; custodisce l'archivio sociale;
  - b) tiene la corrispondenza;
  - c) redige gli avvisi e gli inviti e ne cura l'affissione nelle sale dell'Associazione e il recapito al domicilio dei Soci;
  - d) emette, d'ordine del Presidente, i mandati di pagamento;
  - e) compila, di norma, tutti gli atti dell'Associazione.
2. Alle Assemblee Generali e alle riunioni del Consiglio il Segretario dà lettura del processo verbale della seduta antecedente e dopo la sua approvazione lo trascrive negli appositi registri, curando che i verbali del Consiglio siano firmati da tutti i presenti alla loro approvazione.

**Art. 31 - L'ECONOMO-CASSIERE**

1. L'Economo-Cassiere assume congiuntamente le funzioni di Economo e di Cassiere. Egli provvede all'acquisto di quanto occorre all'Associazione, dietro deliberazione del Consiglio, nel limite dei fondi stanziati; tiene l'inventario dei mobili e degli attrezzi sociali, vigilando per la conservazione ottimale di quelli di proprietà sociale e di terzi. Per i contratti di acquisto, di noleggio, di restauro od altro, il Consiglio si riserva la facoltà di affidare l'incarico ad altro Socio o a persona estranea, fermo restando la responsabilità del Consiglio Direttivo.
2. Per qualunque pagamento l'Economo-Cassiere deve farsi rilasciare regolare quietanza, tranne che per le minute spese.
3. L'Economo-Cassiere è responsabile della gestione di cassa; attende alla scritturazione ed alle contabilità del patrimonio sociale; non può effettuare alcun pagamento senza ottenere la ricevuta di cui al comma precedente.
4. L'Economo-Cassiere ha l'obbligo di depositare in un conto corrente bancario, intestato a "Cassiere della Società Canottieri Ichnusa", le disponibilità liquide sociali.
5. Della esazione delle quote mensili e di ammissione l'Economo-Cassiere deve rilasciare ricevuta da staccarsi dall'apposito bollettario; per tutte le altre esazioni possono essere rilasciate separate ricevute.
6. L'Economo-Cassiere ha l'obbligo di redigere e di sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, evidenziando le voci di entrate e uscite, i crediti e i debiti. Alla fine di ogni quadrimestre deve presentare al Consiglio lo stato della sua gestione

accompagnato dalla lista dei Soci morosi.

Il bilancio deve restare pubblicato nella sede sociale per una settimana prima della convocazione dell'Assemblea.

**Art. 32 - IL DIRETTORE SPORTIVO**

1. Il Direttore Sportivo sovrintende a tutte le manifestazioni attinenti alle attività sportive e dirige e sorveglia tutto ciò che si riferisce a dette attività.
2. Rappresenta l'Associazione quando accompagna le componenti agonistiche in occasione di trasferte per partecipare a gare, campionati o tornei, sia regionali che nazionali.  
Può delegare a tal fine, in caso di sua impossibilità, altro membro del Consiglio Direttivo.
3. Per quanto riguarda il materiale nautico da regata, provvede alla necessaria manutenzione e alle eventuali riparazioni di concerto con il Direttore dei Locali.
4. Nell'assumere la carica egli forma la Direzione Sportiva, chiamando a farne parte, previa ratifica del Consiglio Direttivo, due Soci anche estranei al Consiglio medesimo.

**Art. 33 - IL DIRETTORE DEI LOCALI**

1. Il Direttore dei locali ha l'incarico di provvedere alla disciplina del personale dipendente, al migliore funzionamento dei locali stessi, alla piena efficienza di tutto il materiale sociale e dei servizi; sovrintende sotto l'aspetto logistico, d'intesa con il Direttore del Circolo e con l'Addetto Stampa, Propaganda e Attività Culturali, alle manifestazioni che si svolgono nella Sede sociale e di cui alla lettera b) del successivo art.35.
2. Il Direttore dei Locali segnala al Consiglio Direttivo i casi di trasgressione, da parte di Soci o personale, all'osservanza delle disposizioni da lui impartite nelle materie di sua competenza perché prenda, se del caso, quei provvedimenti disciplinari che si rendessero eventualmente necessari.

**Art.33 bis - IL DIRETTORE DEL CIRCOLO**

1. Il Direttore del Circolo sovrintende al funzionamento del Circolo, facendo rispettare il Regolamento che ne disciplina le attività e curando, d'intesa, se occorre, col Direttore dei Locali e l'Addetto Stampa, Propaganda e Attività Culturali, la realizzazione di tutte le iniziative atte a favorire tra i Soci la partecipazione alla vita sociale.
2. Il Direttore del Circolo segnala al Consiglio Direttivo eventuali trasgressioni alla osservanza delle disposizioni da lui impartite nella materia di sua competenza affinché prenda, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

**Art. 34 - IL DIRETTORE DEL PONTILE**

1. Sovrintende al corretto utilizzo del pontile da parte dei Soci titolari di posto barca facendo rispettare il regolamento che ne disciplina l'uso e l'assegnazione degli ormeggi.
2. Sottopone al Consiglio Direttivo eventuali variazioni al Regolamento e le nuove assegnazioni "definitive" di posti barca.

3. Al fine di mantenere efficiente il pontile, ad approvazione del bilancio preventivo, propone al Consiglio Direttivo il programma di manutenzione straordinaria con relativi costi presunti da effettuare sui singoli pontili e relative catenarie; relaziona inoltre al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio Direttivo sui piccoli interventi di manutenzione ordinaria.
4. Il Direttore del Pontile segnala al Consiglio Direttivo eventuali trasgressioni all'osservanza delle disposizioni da lui impartite nella materia di sua competenza affinché prenda, se del caso, gli opportuni provvedimenti.

**Art. 35 - L'ADDETTO STAMPA, PROPAGANDA E ATTIVITA' CULTURALI**

Il Consigliere responsabile di questo settore cura la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative che siano strettamente connesse alle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto. In particolare:

- a) tiene i contatti con la stampa e con gli altri mass-media per divulgare le finalità dell'Associazione e gli aspetti più significativi della vita sociale, con particolare riferimento a quelli sportivi;
- b) promuove e cura nella Sede sociale la realizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, proiezioni, corsi di formazione e di aggiornamento;
- c) tiene i contatti con le scuole e con gli altri Enti interessati alle iniziative dell'Associazione.

**Art. 36 - LE COMMISSIONI**

Il Direttore dei Locali, il Direttore del Circolo, il Direttore del Pontile, l'Addetto Stampa Propaganda e Attività Culturali, possano nominare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, apposite Commissioni, temporanee o permanenti, formate da non più di tre Soci Ordinari, che abbiano il compito di collaborare con ciascuno dei citati Consiglieri, nel settore di competenza, per il miglior espletamento delle rispettive attribuzioni.

**Art. 37 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:  
COMPOSIZIONE, DURATA E DECADENZA**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due Membri Effettivi e da due Supplenti; dura in carica due anni, in coincidenza con la durata del mandato biennale del Consiglio Direttivo, e non decade in caso di decadenza anticipata di questo.
2. Il Presidente, i due Membri Effettivi e i due Supplenti sono eletti dall'Assemblea Ordinaria Elettiva, con votazioni separate, tra i Soci Ordinari che siano in possesso di idonei requisiti professionali.
3. Le ipotesi di ineleggibilità, decadenza e sostituzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono contemplate nel Codice Civile.

**Art. 38 - IL COLLEGIO DEI REVISORI:  
COMPETENZE**

1. Il Collegio dei Revisori ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa ed effettuare il controllo contabile;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
  - c) verificare e firmare, alla fine di ogni quadrimestre, lo stato della gestione che l'Economo-Cassiere ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.31, 6° comma, del presente Statuto.
2. Il Collegio dei Revisori ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo; è pure in sua facoltà richiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la riunione dell'Assemblea Straordinaria quando riscontri gravi irregolarità amministrative.

**Art. 39 - IL COLLEGIO DEI REVISORI:  
CONVOCAZIONE, VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE  
E DELLE DELIBERAZIONI**

1. Il Collegio dei Revisori si riunisce su convocazione del suo Presidente e redige delle sue sedute un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
2. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la partecipazione di almeno due dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 40 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un biennio, coincidente con la durata del mandato biennale del Consiglio Direttivo, e non decade anche in caso di decadenza anticipata di esso; è presieduto dal componente eletto dai membri stessi in occasione della loro prima riunione.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio.

**Art. 41 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI:  
COMPETENZE**

1. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, sentite le parti, sui ricorsi ad esso presentati, avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i casi di inosservanza delle prescrizioni procedurali relative alla convocazione delle Assemblee, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 11, comma 4°, e 16 del presente Statuto, nonché inappellabilmente sulle divergenze che possono sorgere nell'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti.

3. Il Collegio dei Probiviri deve prendere la sua decisione, scritta e motivata, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, salvo non sussista particolare e giustificato impedimento.
4. Il Collegio dei Probiviri, ove sussistano gravi motivi, in attesa della sua decisione definitiva può disporre la sospensione della esecuzione della deliberazione impegnata.

**Art. 42 - NORME DISCIPLINARI**

1. Le sanzioni disciplinari che, a seconda della gravità dell'infrazione, possono essere comminate ai Soci dal Consiglio Direttivo, sono:
  - a) il richiamo scritto;
  - b) la sospensione temporanea dall'attività sociale sino ad un massimo di un anno;
  - c) l'esclusione del Socio dalla partecipazione a determinate manifestazioni agonistiche o d'altro genere;
  - d) la radiazione.
2. Il Socio colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

**Art. 43 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'**

1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  - a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - b) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Enti di Promozione Sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - c) coloro che abbiano subito sospensioni dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le normali prestazioni fisiche nelle attività portive.
2. E' fatto divieto al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre Società od Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un Ente di Promozione Sportiva [vedi art.90, comma 18 bis, Legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004].

**Art. 44 - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI**

Le cariche elettive sono onorifiche e le prestazioni dei Dirigenti, dei componenti il Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono fornite a titolo gratuito.

**Art. 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. L'Associazione e i suoi tesserati si impegnano a non adire altre autorità, che non siano quelle dell'Associazione e delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali l'Associazione risulta affiliata, per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi e per la risoluzione di controversie di qualunque natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione e delle Federazioni di appartenenza.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

**Art. 46 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E  
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, sentito il parere delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'Associazione risulti affiliata e delle Autorità locali, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza, diretta o per delega, di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. Lo scioglimento è approvato con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei voti legittimi.
3. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità sportive.

**Art. 47 - MODIFICHE ALLO STATUTO:  
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERE**

1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza, diretta o per delega, di almeno i  $\frac{3}{5}$  dei voti degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei voti legittimati.
3. In tutti i casi l'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che le Federazioni Sportive alle quali risulti affiliata abbiano espresso la loro esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione loro sottoposta.

**Art. 48 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme stabilite dal CONI e dalle federazioni Sportive Nazionali alle quali l'Associazione risulti affiliata.

**N.B.** *Emendamenti e integrazioni allo Statuto della Società Canottieri Ichnusa sono stati apportati tenendo conto di quanto richiesto dalle disposizioni attualmente in vigore in materia di attività sportiva dilettantistica, e in particolare dallo Statuto del CONI, dagli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la Società Canottieri Ichnusa risulta affiliata, dall'Art.90 della Legge 289/2002 e successive modifiche di cui alla Legge 122/2004, dai rilievi mossi allo Statuto vigente dalla Federazione Italiana Vela, nonché dalla normativa, per quanto applicabile, del Codice Civile.*

Per consentire una più facile comprensione e valutazione del contenuto degli emendamenti e delle integrazioni al vigente Statuto che si producono all'esame e all'approvazione dell'Assemblea, si suggerisce il seguente schema di raffronto tra gli articoli dello Statuto attuale e quello del nuovo che si propone:

- il primo numero corrisponde a quello dell'attuale Statuto;
- la lettera M indica che l'articolo è stato modificato;
- il segno = indica che l'articolo è rimasto invariato;
- il successivo numero tra parentesi indica il riferimento all'articolo del nuovo Statuto.

Quindi:

1M (1)	15M (11, 5°comma)	29M (26)	43M (31, 6°comma)
2M (2)	16 (11, 4°comma)	30M (27)	44M (32)
3M (2-4)	17M (13; 12, 2° e 3°comma)	31M (23)	45M (33)
4 = (5)	18M (15,17)	32M (23)	46M (37)
5 soppresso	19 (16, 1°comma; 17, 1°comma)	33 = (24, 2°comma)	47M (38)
6M (6)	20M (16)	34M (28)	48M (39)
7 = (9,4°comma)	21M (16, 7°comma)	35M (29)	49M (40)
8M (8)	22M (11, 6°comma)	36M (30, 1°comma)	50M (41,1° e 2°comma)
9M (9)	23M (19; 47; 11, 7°comma; 20, 2°comma)	37M (30, 2°comma)	51 = (41, 3°comma)
10M (10)	24M (18)	38M (31, 1°comma)	52M (46)
11 soppresso	25M (16, 6°comma)	39 = (31, 2°comma)	53M (46)
12M (11)	26M (16, 6°comma)	40M (31, 3°comma)	
13M (12)	27M (21)	41 = (31, 4°comma)	
14 = (14)	28M (22)	42 = (31, 5°comma)	

Sono invece completamente nuovi i seguenti articoli:  
33 bis; 34; 35; 36; 42; 43; 44; 45; 48.